


Numero della proposta
32


CAMERA DEI DEPUTATI



Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del *17. Gennaio 1867.*
dal Ministro *Delle Finanze*


OGGETTO



Relatore

Approvata nella tornata del

186



CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 17 gennaio 1867

Tasse sulla circolazione e negoziazione dei titoli di credito negoziabili, sulle operazioni di sconto e sulle sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli, merci o valori, e disposizioni circa le tasse di società e quelle di bollo per la circolazione dei biglietti al portatore emessi dagli istituti di credito.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 4 febbraio 1867

Approvata la Legge nella tornata del _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 _____	Uff. 6 <i>Deftelli</i>
» 2 <i>Chiaradia</i>	» 7 _____
» 3 <i>Salvaquoli</i>	» 8 _____
» 4 _____	» 9 <i>Dellini Delluio</i>
» 5 _____	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

10027
H



REGNO D'ITALIA

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DE' CULTI

2^a Divisione

3^a St. *...*

AFFARI PENALI

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Numero della precedente.

Oggetto.

Procedimento a carico del
Deputato De Bonis

M^{re} Onorevole Presidente
della Camera dei Deputati.
Firenze,

9
N. 1909
Fin. N. 957

Firenze, il 7 febbraio 1888

Caro

H. Il Sig. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha inviato a questo Ministero gli atti del processo a carico del sig. Filippo De Bonis, deputato al Parlamento Nazionale, già condannato in contumacia dal Tribunale Civ. e Correzionale di detta città a dieci mesi di carcere ed a L. 1000 di multa oltre le spese i danni ed interessi, per diffamazione col mezzo della stampa, ed ha fatto istanza che gli atti medesimi, colla qui unita richiesta fossero fatti pervenire alla Presidenza della Camera, perche' a mente dell'art. 115 dello Statuto fondamentale del

Regno, venisse provocata l'autorizza-
ziona a procedere in grado d'opposizione
in contro il suddetto imputato.

Ordinò perciò al detto S. U. Quarantottiforma il rammenta-
to processu con preghiera di provocare
la decisione della Camera nell'ac-
cumata richiesta //

Il Ministro
Carmine

1179.

Stampa del Procuratore generale
sopra la Corte d'Appello di Napoli con
preghiere ^{per} un provvedimento in grado di
opposizione contro il Reputato De Beni

Tomata del 11. febbrajo 1867.

10 Napoli 1. febbraio 1867



12 DIVISIONE 1. SEZIONE

96. della spedizione 1289 del protocollo 184

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione ed i numeri della spedizione e del protocollo

OGGETTO

istanza per procedere contro il deputato Sig. De Boni

« Nella tornata del 1. Agosto 1862 istessa Camera di Deputati ebbe ad occuparsi di una istanza proposta dall'ufficio di questa Procura Generale per ottenere l'arresto a procedersi in via penale contro l'Onorevole Deputato Sig. Filippo de Boni, imputato di diffamazione con ingiurie determinate, per mezzo del giornale da lui diretto *Il Popolo d'Italia* a danno di Sign. Raffaele Comfari, Antonio di Aniello e Sialoja, Carlo de Cesare, Camillo Caracciolo di Cella, Antonio Ciuone e

Ill. Onorevolissimo
S. Presidente
della Camera di Deputati
Firenze.

Giuseppe De Vincenzi
« Con appoggio che alcuna deliberazione sia adottata dalla Camera sulla proposta affermativa della Commissione Relativa.

B

Ciò non pertanto, presa dal 7. Settembre
1868. l'ottava Legislatura, il 16. del medesimo
Ottobre, il Tribunale Vicendevole di Napoli,
per le ragioni già largamente allegato nella
stanza del P. M. e nella relazione della Com-
missione, che, riassunta nella sentenza medesima,
sarebbe inutile venir qui ripetendo, in contumacia
del Sr. Bonito dichiarava colpevole dell'at-
tenta reato, e condannava a dieci mesi di car-
cere, alla multa di Lire 1200, al ristoro delle
spese verso il pubblico Erario ed alla rifazione
dei danni in pro delle parti civili.

Questa quale condanna avendo egli fatto
opposizione il 23. Novembre di quello stesso
anno; importando che l'opposizione sia di que-
sa a giudicata; e non potendo ciò farsi, per
aver egli tornato alle funzioni di Deputato, sen-
za l'assentimento della Camera, ai termini
dell'art. 45. dello Statuto, ha il Delitto di negare
piuome fo, Lei Onorandissimo Sr. Presidente,

che Le Signoria, sul fondamento degli atti
co' quali accompagna la istanza presente,
promuove la opportuna Deliberazione in
proposito.

Il Procurator Generale
e' munito



REGNO D'ITALIA

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DE' CULTI

2^a Divisione

N. 502.

AFFARI PENALI

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Numero della presente.

Oggetto

Restituzione di proscritto
contro l'ex Deputato
De Nani.

Reservato a urgente

25/2 Ricambiato al procuratore
contro l'ex De Nani, in Giuliano
della Corte di Cassazione.
Della Corte di Cassazione, Venezia.

M. Onorabile Signor
Presidente della Camera dei
Deputati
Firenze

*N. 1115 1992.
N. 1115 1998.*

Firenze il 25 Febbrajo 1867.

Spede posta fialta nel giorno 13
corr. la Camera dei Deputati
e mi dovre richiedere d'ur.
giura e possibilmente nel giorno
che la restituzione del proscritto
pendente contro l'ex Deputato
De Nani; trapasso colla data
7 Feb^{ro} corr. al N. 502.

Il Ministro
Ceruzzi

Progetto di legge presentato al
Ministero di Finanze (italiano) N. 32

364

Cassa sulla circolazione e negoziazione
dei titoli di credito negoziabili, sulle operazioni
di sconto, e sulle forniture contro deposito o pegno
di titoli, merci, valori, e disposizioni circa
le tasse di registro, e quella per la circolazione
dei biglietti al portatore emessi dagli istituti di
credito

Tramata al 17. Giugno 1867.

Intestato

Signori

L'aspetto attuale delle tasse
sugli affari presenta una lacuna
per uno punto di vista proprio
interessante, quale è quello
della circolazione e trasmissione
dei titoli di credito.

La legge di registro non ha
per soggetto di tassa che quando sono
trasmessi per credito o per donazione
e quando servono di corrispettivo ad
altre contrattazioni o altrimenti
tassate. Quella sul bollo si limita a
colpire nella loro emissione, e la
legge infine sulla tassa di società
tassa il capitale in un'unica tassa
annua di 30 cent. per ogni 1000 lire
di capitale nominale delle azioni
delle società anonime e in accoman-
dita per azioni.

Il movimento quindi di valori
il più rapido e più potente che ^{avvega} nelle
presenti condizioni sociali, ^{è quello}
provocato dalla circolazione e negoziazio-
ne dei titoli di credito, spiega intiero-
mente all'imposta e ridotta quella
retta equa ^{di} tributo ai
pubblici. Sappiamo che governa ogni
altra ricchezza di proprietà
fondiaria che mobiliare.

L'intenzione perciò di una
tassa sulla ripercussione dei titoli si
manifesta come un provvedimento
del quale potevamo ben essere interesi
in modo speciale, non già contestar-
sene in massima l'opportunità e la
giustizia.

Non è meno all'intento di questa
necessaria equaglianza che alla sup-
di procurare all'erario maggiori
proventi, che s'ispira il progetto di
legge col 1° articolo del quale si sotto-
pongono ad una tassa annua, nella
gratuazione dell'uno per 1000 di valore
effettivo, le negoziazioni dei titoli di
credito.

Notte gravi necessariamente
furono le considerazioni che accompa-
gnarono l'elaborazione di questo
progetto. Riservando d'indicare le
principali, man mano che si
esporranno i motivi della disposizione
di ciascun articolo, basterà qui far
cenno di quella che ha determinato il
carattere della tassa ed è impressa
al progetto.

Una delle difficoltà per la tassa di
questa specie è il modo di percezione,
in presenza della natura diversa dei
titoli e nominalivi o al portatore.

Inseparabile come è dalla negoziazio-
ne di quelli al portatore la mancanza
di qualunque traccia che la riveli, era
necessariamente il primo se non
l'unico a presentarsi il pensiero di
stabilire per ogni una tassa periodica

sono all'estinzione, una tassa che ~~si~~
 temperatamente colla esenzione e la
 commerciabilità dei titoli, pervenga
 a perfezionare nella pratica la nego-
 ziazione effettiva.

Ma per ciò fare si renderebbe necessario
 modificare sensibilmente la misura
 dell'imposta, stabilendola a ^{la classe} privati (al
 punto di vista della sola commerciabilità,
 non si poteva con giustizia esigere
 quanto altrimenti si sarebbe potuto
 domandare alla negoziazione effettiva).

† che era inevitabile

Ma da questo proposito a riguardo
 dei titoli al portatore, si propose affelida
 mente ad istituire una percezione
 diretta per la negoziazione effettiva di
 quelli nominativi fu scusigliato da
 ogni più tanto riflesso, ed quello di
 evitare ad un imbarazzo insopportabile
 all'amministrazione ed ai privati
 per la molteplicità delle denunce;
 dall'altro che ponendo in concorrenza
 due diverse qualità di tassa si sarebbe
 sempre sfuggito a quella più grave
 nella conversione dei titoli, sopra-
 tutto decise all'abbondanza del doppio
 modo di percezione e della conse-
 guente disparità della tassa il
 motivo supremo di valore evitato
 mercè la mitessa della medesima, il
 deprezzamento ancorché lievissimo
 dei titoli.

Ho sono persuaso e sicuro che
 facendovi ad esaminare il progetto che
 informale a questi principi ho l'onore
 di sottoporre alle vostre deliberazioni;

con il concetto mio di riconoscerlo in
ogni sua parte giusto e opportuno,
e perché ne fossimo giudicati con
piena cognizione di causa permette
tanti che mi faccia ad esporre i
motivi che consigliarono le singole
sue disposizioni.

Intorno al primo articolo oltre
alle considerazioni sopra esposte
gioverà notare che se il progetto si
allontana dal sistema della legge
sulla tassa di Sordani prendendo per
base di liquidazione il valore effettivo
anziché quello nominale, si è perché
la tassa proposta riguarda esclusiva-
mente la negoziazione dei titoli e
non può considerarsi se non pel
valore che hanno al tempo del
movimento.

Nel concetto del sistema che la
riscezione della tassa debba principal-
mente acquisirsi coll'apposizione di
speciali marche da bollo era necessario
di limitare per quanto fosse possibile
le specie delle marche medesime, e
a questo intento è anche diretta la
disposizione che considera agli
effetti della tassa come un solo
intero le frazioni di otto al di là
delle prime loro lire.

La disposizione del pagamento della
tassa annua in due rate semestrali
posticipate stata proposta al secondo
articolo ha principalmente la sua
ragione nel facilitare alle Ammi-
nistrazioni rese responsabili del

Laquante la stipulazione bolla e il proprio
titolo. Del resto si sa che un bozzetto
preliminare della responsabilità dell'
Amministrazione non governativa per
pagamento della tassa all'intento di
tenere meglio assicurata l'esecuzione
della legge.

Seri n° 2

Per quanto la riscossione della tassa
debbadesignarsi in via principale con
l'apposizione di marche da bollo, tuttav-
via non si è voluto precludere la via
anche ad un diverso sistema. L'è conve-
niente infatti che l'apposizione delle
marche portando seco la necessità di
una presentazione troppo continua
dei titoli avrebbe in alcuni casi potuto
apportare un sensibile disturbo, e per
riparare a ciò, sembra opportuno
riservare al governo del bo la facoltà
di sostituire nelle circostanze con tale
un qualunque altro sistema.

L'articolo 10.º invece stabilisce
il necessario coordinamento tra la tassa
di negoziazione e quella di registro.
Se era giusto che la semplice negocia-
zione dei titoli soffriva pure la sua
parte di pubblico tributo, non sarebbe
stato ragionevole che la tassa lievisse
ma è quest'intento proprio della
venuta a surrogare quella ordinaria
di registro non solo nelle trasmissioni
dei titoli per eredità e per donazione,
ma neppure quando la loro negocia-
zione per la sua semplicità si
trasforma in un altro contratto
prevalente. Per questi casi la

disposizione dell'articolo medesimo il
trattamento stabilito tra i reggi di
questo. Ma non però può accadere
che la negoziazione comunque semplice
venga trattata in atto formale soggetto
per sua natura alle regole ordinarie
di registrazione, cioè per provvedere
egualmente a tale contingente, mentre si
mantenue il principio della registra-
zione, vi si vuol l'obbligo del pagamento
soltanto d'una semplice tassa di
documento.

La disposizione contenuta nella
prima parte dell'Art. 4 è la conse-
guenza d'aver esteso la tassa anche
alla negoziazione dei titoli ora in corp.
Tra le precipue considerazioni che
accompagnarono la elaborazione del
progetto si fu per quella se la stessa
dovesse essere potesse comparir
vicinata di retroattività. Ma la
questione già risolta negativamente
in Francia non poteva essere diversamente
risolta in Italia. Le varie leggi sotto
la cui influenza ebbe origine la
universalità dei titoli ora sospesi,
erano leggi di ballo, e la tassa che
consisteva in un'adempimento
stata già pagata sui titoli, riguardando
la emissione non già la loro
circolazione, molto meno poi la
circolazione posteriore alla tassa
di negoziazione che ora si è
proposta.

rispettivamente a quella dell'ipotesi
 l'articolo istesso che in fatto è unito
 indipendentemente da quella legge
 graduale di bollo pagata all'epoca
 della emissione dei titoli.

Però questa legge di negoziazione
 non poteva egualmente estendersi ai
 titoli in carta durata come le lettere
 di cambio e di credito all'ordine, tanto
 più che la legge attuale di bollo li
 assoggetta già ad una ^{simile} legge graduale
 di L. 50 per ogni 1000 lire. Da ciò
 la eccezione contenuta nella seconda
 parte dello stesso articolo.

Le disposizioni degli art. 5. 6. 7. e 8.^o
 appaiono un complemento necessario della
 legge per regolare la denuncia dei titoli;
 e tuttavia, le denunce penali, la prescri-
 zione, la esazione, l'iscrizione,
 delle controversie si spiegano per loro
 medesime.

In presenza della legge 21. Aprile
 1862 che assoggetta alla tassa di L. 50 per
 ogni 1000 lire le azioni della società,
 la tassa di negoziazione verrebbe restituita
 to con altro una duplicazione. La
 prima invero è detta tassa di natura
 affatto speciale e corrispettiva tanto
 alla emissione che alla circolazione
 delle azioni. Ma poiché la medesima
 colpisce le azioni soltanto, non biso-
 gnava escludere dalla tassa di nego-
 ziazione le obbligazioni e gli altri
 titoli emessi dalle ricordate società.
 D'altronde nella necessità di dover
 lasciare sussistere la tassa d'uscita

per le azioni in corso, e per le azioni in
la conversione delle azioni in corso
le azioni future. In questo per conto per
sia ad un tempo necessario in più e che
ne derivasse un trattamento disuguale
tra le azioni stesse e gli altri titoli di
credito. Affine di stabilire per tutta una
condizione adeguata si pensò pertanto
di elevare nella prima parte dell'art. 9°
la tassa sulle azioni da 50 ~~per~~ centesimi
L. 1. 20, misura che tenuto conto della incetta
nella base di liquidazione al valore
nominale a quello effettivo, raggiunge
incirca l'1/10 per 1000 proposto per gli
altri titoli di credito.

Primitivamente un'eccezione dalla tassa
di negoziazione diveniva necessaria
per biglietti di circolazione emessi
dalle istituzioni di credito in quanto che
la circolazione di questi provenienti dalle
Istituzioni autorizzate, poteva già
trovarsi affrancata dall'obbligo di ogni
imposta ulteriore, attesa la tassa
annua di abbonamento stabilita
Dall'art. 78 del Decreto 14 Luglio 1866
N.° 3122.

Ad tal fine e per non correre dalla
uniformità di trattamento con l'altra
parte dell'art. 9° si è concessa da
facoltativa in obbligatoria la
indicata tassa di abbonamento e
al tempo stesso si è elevata da 50 centesimi
alla misura di uno ^{per} cento
riguardo le Istituzioni di credito
Stato o no autorizzate alla emissione
dei biglietti.

O. Luzzi Co.

368

Entrate nel progetto. In tal modo
tutte le abbruzze in certe circostanze per
tutte queste molteplici operazioni di
credito si manifesta con opportuna
per opportunità come di materia facendosi
un'eguale facilitazione nei rapporti
delle leggi di registro e bollo, alle
operazioni di sconto, anticipazione o
sovvenzione fatte dalle casse di risparmio,
dalle Società e dagli Istituti di credito,
sopra depositi e pegno di merci, titoli,
o valori.

La specialità delle forme per queste
attitudini si sottrae con troppo
agevolezza all'applicazione delle tasse
ora esistenti segnalatamente a quella
di registro.

Costituendo a queste tasse come
si fa nell'art. 10 del progetto l'obbligo
del pagamento d'una tassa annua
dell'importo ^{o mese} mille sul capitale impiegato
in ogni anno nelle operazioni di
credito non solo di giovare allo svolgimento
delle operazioni medesime,
ma di ottenere anzi un lucro
maggiore per le finanze.

La disposizione esecutiva
del primo alinea di detto articolo
rispetto ai capitali impiegati dai
Istituti di Credito e dagli Istituti
Istituti ha il suo riscontro nella
Art. 143. N. 13 della Legge di
Registro e nell'art. 21 N. 29 di
quella sul Bollo e

Le dichiarazioni appoggiate a questi
tasse ipotecarie potranno essere sottostate
allo stesso modo in cui si sono aditate
per il non si imputano alle quali ricade
rebbero già sotto le due tasse di vendita
e di negoziazione, si è provveduto col
medesimo articolo 10 ad evitare qua-
lunque duplicità, disponendo che la
tassa sia liquidata, previa deduzione
dei capitali altrimenti imposti.

La stessa attenzione che questo
progetto ha colta Legge sulle tasse di
registro per approfittare dell'opportunità
per inserire una disposizione modifi-
cativa della Legge per la

registrazione degli atti d'usciera.
La presentazione di numerosi
all'ufficio del registro ha suscitato in
pratica non indifferenti imbarazzi,
e s'è quindi riconosciuto necessario
di proporre nell'Art. 11 che la registra-
zione almeno di quelli soggetti a
tassa fatta sopra l'arsi dell'usciera
sotto dei Tribunali ad mezzo delle
stesse marche speciali introdotte
per la generalità degli atti giudiziari.

La restrizione per un solo a tre
giorni del termine alla registrazione
degli atti d'usciera portata dall'ali-
nea dell'Art. 11 è motivata dal
bisogno di ovviare al conflitto
esistente tra la legge di registro e
quella di Procedura che obbliga
l'usciera a depositare in cancelleria
gli originali dei suoi atti
entro cinque giorni.

L'effetto della legge di lire l'al
per gennaio 1867 si vorrebbe un
partecipazione alle rate semestrali
di tasse.

Sulle tasse portate proposte il
riformato proposto sarebbe da ritrarsi
il seguente maggior provento.

Se i titoli negoziabili del debito pubblico
giusta il bilancio 1867 ascendono
ad una rendita di L. 308,491,335.
e valutando alla media di un
capitale effettivo di 100 per ogni
Lire ^{prestito} sarebbero L. 3,084,913,350

Presumendo una via
isolazione d'altri titoli di
credito per un capitale ef-
fettivo di " " " 600,000,000

Si ha un valore im-
ponibile di " " " 3,684,913,350.

Il solo provento perciò
della tassa di negoziazione
ascenderebbe a L. 5,627,369,9

Per la tassa sulle azioni
delle Società ^{razionali} di corso rifor-
se nel 1865 a ragione di
l. 50 L. 425,995,71

L'aumento quindi di
una metà su questa
tassa produrrebbe di più
altre " " " 596,000.

La tassa di l. 50 sui
biglietti di circolazione ha
preveduto nel 1865 L. 103,678,17

triplicata come è nel
progetto darebbe una
di ripartire L. 6,123,269,50

~~4,123,369.50~~ 6,123,369.50

maggiore d'istituto
L. 200,000.00

e per la sua
conversione in
obbligazione e
la estensione a
molte altre Affi-
lizzazioni di nuovi
te porterebbe al-
tusi un'ammont-
to d'altro? L. 200,000.00

Sono L. 400,000.00 400,000.00

nelle operazioni final-
mente di sorta o anticipa-
zione può senza cinge-
razione ritenersi impie-
gato un capitale di Lire
400,000,000.

La tassa di bollo e regi-
stro che era di 100 milioni
sulle medesime operazioni
simili, calcolando a peso
strettamente la perdita
d'esse, e una diminuzio-
ne dei capitali da deduc-
rarsi, si può tuttavia
presumere che la nuova
tassa dell'1 per 100 ^{e mezza} sareb-
be un aumento non infe-
riore a 500,000.00

Totale L. 7,023,369.50

Il progetto dunque di ignora-
re che io vi sottopongo e che confido
vi congerite anzitutto della vostra
approvazione richiedere all'Esca.

rio un aumento di entrata abbastanza
considerevole nelle attuali sue
ristrettezze e intencrebbe ad un
tempo con giustizia quel voto
nella ripartizione di affari che vi ho
di sopra accennato

Progetto di Legge

Messa

Art. 1.


Per la circolazione e negoziazione delle cartelle, biglietti, certificati, azioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili di qualunque specie da chiunque emessi e tanto provvisori, che definitivi, sia nominativi che al portatore, si impongono le seguenti tasse annuali in ragione del valore appreso risultante dalla somma del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

- Fino a L. 30 di valore effettivo 10
- Da oltre L. 30 a 100 15
- Da oltre L. 100 a 300 25
- Da oltre L. 300 a 500 35
- Da oltre L. 500 a 1000 45

e così da oltre L. 1000 con aumento di L. 5 per ogni migliajo.

Le frazioni minori di L. 1000 si computano per un migliajo intero.

Nei titoli non compresi nei listini di borsa dell'anno precedente la valutazione sarà fatta giusta le regole stabilite dalla legge sulle tasse di registro.



Art. 2.

Le tassa stabilita dal precedente articolo sarà pagata in due rate mensuali fatte parte conputabili dal 1.º gennaio e dal 1.º luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi e estinti sul corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

La riscossione delle tasse si farà mediante l'apposizione di speciali marchi da boll. E' però riservata al Governo ed al Re la facoltà di sostituire altra forma di riscossione colla quale che saranno determinate per Decreto Reale.

La tassa è dovuta dai proprietari o possessori dei titoli, ma le Amministrazioni (eccettuata quella dello Stato), le Società e gli Istituti di credito e gli Stabilimenti che ne hanno fatto la emissione saranno direttamente responsabili verso l'Erario del pagamento della tassa salvo il loro regresso.

Art. 3.

Qualora ha semplice negoziazione dei titoli soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto e la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione e sarà su questa pagata la semplice

tassa fissa di una lira quadrante
 in p. 920 delle disposizioni sin
 sottoscritte nell'atto stesso dall'
 acquirente con danaro contante,
 ovvero colto univa di altri titoli
 cadenti sotto le disposizioni della
 presente legge.

Art. 4

La tassa di suggerazione
 sarà dovuta indipendentemente
 dalla tassa fissa o graduale di
 bollo pagata all'epoca della
 emissione dei titoli. Però le
 lettere di cambio e i biglietti all'
 ordine in danaro e sui decrete
 continueranno ad essere sottoposti
 alla tassa graduale stabilita
 dall'art. 3. Del resto, Decreto
 N. 3122, e non saranno ad essi
 applicabili le disposizioni della
 presente legge.

Art. 5

Le Amministrazioni non
 governative, le Società, gli Istituti
 e gli Stabilimenti che emettono
 titoli suggeribili colpiti dalla
 presente legge dovranno comunicarli
 all'ufficio del Registro del luogo
 nel quale hanno la sede
 principale indicando il numero
 e il rispettivo valore nominale.

Questa denuncia dovrà farsi
 per i titoli in corso entro le giorni
 dalla pubblicazione della presente

legge e più quello di un mese
in appresso, entro le quali l'entrate
sont' in via senza emissione.

Quando l'emissione è stata fatta
per la estinzione dei titoli, entro
il semestre successivo a quello in cui
è avvenuto l'estinguimento.


Art. 6.

Per la ommissione e ritardata
denuncia dei titoli in corso o di
nuova emissione da Amministrazioni
e Stabilimenti obbligati alla
denuncia incorreranno in proprio
in una pena pecuniaria eguale
alla metà della tassa dovuta.

Per la denuncia infedele
sarà perimenti dovuta una pena
pecuniaria eguale alla tassa sui
titoli e valori occultati.

La ommissione e ritardata
denuncia della estinzione dei
titoli toglierà il diritto all'incasso
o al rimborso della tassa per i
semestri anteriori alla denuncia.

Il ritardo oltre venti giorni
dalla scadenza di ciascun semestre
al pagamento delle rate semestrali
in tassa per cui sono direttamente
responsabili gli Stabilimenti e le
Amministrazioni non Governative
sarà luogo ad una multa di tassa
a carico esclusivo di detto Stabilimento
e Stabilimenti eguale al decimo
della tassa di cui fu ritardato
il pagamento.



Villar

Art. 7. ¹⁰ 373

Le azioni al corso corrente
e allo restituzione della somma di
negoziazione e della più pecuniaria
stabilita dalla presente legge si
prelevano nel termine di cinque
anni computabili dalla scadenza
del termine per il pagamento
o dal giorno in cui il pagamento
fu eseguito.

Art. 8.

Per la esazione coattiva
della tassa di negoziazione e
della relative spese pecuniarie e
per la decisione delle controversie
che insorgano sulla esecuzione
saranno applicate le disposizioni
della legge sulle tasse di registro.

Art. 9.

La tassa stabilita dall'
art. 12. della legge 21 aprile 1862
n. 588. è portata da Em. 50 ^{L. 20.} ~~475~~
per ogni lire mille di capitale
nominale rappresentato dalle azioni
delle Società anonime e in
comandito per azioni.

È parimenti portata da
Em. 50 e L. 1.50 per ogni mille la
tassa stabilita dall'art. 38. del
Decreto 14 Luglio 1866. n. 3122.
per la circolazione dei biglietti
emessi dalle Istituzioni di credito.
Questa tassa sarà obbligatoria

per tutti i mesi (tranne) le
Istituzioni di credito, e istituzioni
biglietti di circolazione, si usano
non aut riparti affare l'emissione

Mediante il pagamento
della tassa rispettivamente determinata
da questo articolo la negoziazione
delle azioni delle società anonime
e in accomandita per azioni, e
la circolazione dei biglietti emessi
dalle Istituzioni di credito rimarranno
escluse dalla tassa predetta
stabilita dall'art. 1.

Art. 16.

Le casse di risparmio le
Società e gli Istituti che fanno
operazioni di credito, antiprezioni
e sovvenzioni sopra depositi o
pegno di merci, titoli o valori,
pagheranno al senno i vantaggi
della tassa annua in ragione
dell'1% ^{annuo} ^{del} ^{capitale}
impiegato in ciascuna ~~parte~~ delle
indicate operazioni, partecipazioni,
e sovvenzioni che sono accertate
nel corso e con le sanzioni da
determinarsi con Decreto Reale.

Sono esenti da questa tassa
i capitali impiegati dai Monti
di Pietà, e dai altri simili Istituti
nelle sovvenzioni sopra depositi o
pegno di oggetti diversi da titoli
o carte di credito.

Quanto alle società anonime
e in accomandita per azioni che
fanno operazioni ed. specie
la tassa sarà liquidata sul capitale

B

impiegati nella esecuzione, ed oltre
il valore nominale. Ed a carico
sottoposti alle tasse di Società, e
quello spettante sui titoli e
obbligazioni assoggettate alla tassa
di circolazione e esenzione.

Gli atti relativi alle predette
operazioni, anticipazioni e sovvenzioni
sono esenti dalla tassa di bollo e
registro e dalle relative formalità.

I mutui e le sovvenzioni
fatte dagli indicati Titolari o
dalla Società senza deposito o
pegno, ovvero con costituzione
d'ipoteca e le relative quittanze
soggiaceranno al bollo e registro
come ogni altra convenzione della
specie, intervenuta fra particolari.

Per la revisione e attuazione
della tassa stabilita dal presente
articolo e per la decisione delle
relative controversie saranno
osservate le norme della legge
sulle tasse di registro.

Art. 11.

È data facoltà al Governo
del Re di autorizzare con Decreto
Reale la registrazione degli
atti di unione soggetti a tassa fissa
e facciano per mezzo di apposite
marche da applicarsi e annullarsi
dai Camerieri Giudiziarj colle
forme prescritte dall'art. 92 della
legge sul registro e colle sanzioni
penali stabilite dal successivo
art. 93.

Il termine per la registrazione
degli atti delle notificazioni delle

comprensivo di tutto il territorio.

Art. 13.

Da presentarsi in via
effettiva dal 1.º gennaio 1867.

Nº 32



Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unico progetto di legge concernente la imposizione di una tassa annua del uno e mezzo per mille di valore effettivo sulla circolazione e negoziazione dei titoli di credito negoziabili, sia presentato al Parlamento nazionale dal Ministro delle finanze, il quale è incaricato di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Firenze addi 13 gennaio 1867.

J. M. C.

St. S. S.